

REGOLAMENTO FIMARP ETS

PREMESSA

Il presente Regolamento - approvato dall'Assemblea degli Associati in data 6 agosto 2024 - disciplina, in armonia con le disposizioni dello Statuto e delle Leggi vigenti, alcuni aspetti relativi allo status di associato e al funzionamento degli organi associativi collegiali, in particolare dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, al fine di attuare certe disposizioni statutarie e delineare linee operative non riportate espressamente nello Statuto.

Il Regolamento, che non ha effetto retroattivo, è una fonte subordinata allo Statuto le cui disposizioni non possono quindi essere modificate.

Eventuali controversie sul Regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio Direttivo.

1. ASSOCIATI

1.1. Ammissione

1.1.1. L'acquisizione dello status di associato presuppone: la piena adesione alle finalità associative senza operare in contrasto con gli scopi dello Statuto; la gratuità delle prestazioni; l'essere affetti o essere stati affetti da fibrosi polmonare idiopatica o da malattie rare polmonari o essere caregiver del paziente; l'essere rappresentativo di soggetti affetti dalle medesime suddette patologie su uno specifico territorio.

1.1.2. La piena adesione alle finalità associative, non operando in contrasto con le stesse, avviene, in particolare, attraverso la completa accettazione del suo Statuto e del presente Regolamento, i cui contenuti non possono essere ignorati. Per questo motivo agli associati viene consegnata una copia dello Statuto e del Regolamento, firmate dal Presidente.

Fatta salva la libertà e il diritto degli enti di affiliarsi a più organismi di pari grado o superiori, essi eviteranno di affiliarsi a quegli organismi che perseguono l'obiettivo di impedire od opporsi alla esistenza e all'azione di FIMARP ETS, ovvero che ne riproducono pedissequamente obiettivi e attività.

1.1.3. Per quanto riguarda la gratuità delle prestazioni, l'associato ente, in quanto tale, nello svolgimento della propria attività deve offrire prestazioni gratuite.

1.1.4. L'essere affetti o essere stati affetti da fibrosi polmonare idiopatica o da malattie rare polmonari o essere caregiver del paziente, richiede una dichiarazione da presentare al momento dell'adesione a FIMARP ETS. L'essere rappresentativo di soggetti affetti dalle medesime suddette patologie su uno specifico territorio, da parte di un ente che intende associarsi, richiede che questa finalità venga riportata nel proprio Statuto.

1.2. Non ammissione

1.2.1. La non ammissione è da ricondursi a idee in evidente contrasto con le finalità associative e a comportamenti incompatibili con gli obiettivi e gli interessi di FIMARP ETS.

1.2.2. Il Consiglio Direttivo, qualora riscontri nell'ente richiedente difetti nei requisiti associativi tali da pregiudicare l'accettazione della domanda, comunica mediante raccomandata A/R o PEC l'impossibilità ad accettare la domanda, individuando dettagliatamente i requisiti associativi risultati carenti.

Il rigetto del singolo aspirante associato persona fisica viene comunicato con semplice comunicazione scritta.

1.3. Domanda di ammissione

1.3.1. La domanda di ammissione da parte di una persona fisica deve essere redatta per iscritto ed inviata al Consiglio Direttivo, con raccomandata A/R o PEC, contenere le generalità, i recapiti postali ed elettronici e dichiarare di avere o avere avuto una malattia (o essere o essere stato familiare di persona con una malattia) tutelata da FIMARP ETS.

Con la domanda, l'aspirante associato dichiara di conoscere lo Statuto e il Regolamento di FIMARP ETS, di condividerne l'ispirazione, gli scopi e le finalità, e di voler contribuire con il proprio impegno a realizzarli partecipando alla vita e alle attività associative.

L'aspirante associato dovrà allegare alla domanda di ammissione un proprio Curriculum Vitae in cui risultino chiaramente indicate eventuali altre esperienze in enti del terzo settore anche non iscritti al Runt.

1.3.2. La domanda di ammissione da parte di ente diverso da persona fisica deve essere redatta per iscritto ed inviata al Consiglio Direttivo, dal rappresentante legale, con raccomandata A/R o PEC, ed accompagnata dai seguenti documenti: atto costitutivo, statuto ed eventuali regolamenti adottati; delibera assembleare richiedente l'ammissione.

2. ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

2.1. Rappresentanza e delega

2.1.1. Ferme le disposizioni di Legge e di Statuto in materia di rappresentanza degli associati in Assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza degli enti giuridici e degli associati, le persone che ne hanno la rappresentanza legale.

2.1.2. La delega, fatta per iscritto, non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa. La delega, firmata in originale dal delegante, deve essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento di identità di quest'ultimo.

2.2. Apertura dei lavori

2.2.1. Il Presidente, accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, dichiara aperti i lavori rendendo noto il numero degli associati con diritto di voto presenti ed elencando i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo, ove nominato, intervenuti all'adunanza.

2.2.2. Il Presidente propone poi la nomina del Presidente d'Assemblea, del Segretario e degli scrutatori per le operazioni di voto palese ed a scrutinio segreto. Il Presidente può chiedere l'assistenza di un Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un Notaio.

2.2.3. Il Segretario ed il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione solo per personale ausilio nella predisposizione del verbale.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande in relazione a specifici argomenti.

Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

2.2.4. Il Presidente, per assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea, si avvale di strumentazione tecnologica, anche ai fini della registrazione dei lavori, e di personale messi a disposizione dalla Associazione.

2.3. Ordine del giorno

2.3.1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

2.3.2. Nel proporre in discussione detti argomenti il Presidente, sempre che l'Assemblea non si opponga, può prevedere un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e disporre una discussione unitaria su più punti posti all'ordine del giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti.

2.4. Discussione

2.4.1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione dando la parola ai consiglieri, ai sindaci eventuali e a coloro che l'abbiano richiesta ai sensi delle presenti norme.

2.4.2. I legittimati all'esercizio del voto possono chiedere la parola su ciascun argomento posto all'ordine del giorno una sola volta, facendo osservazioni, formulando proposte e chiedendo informazioni al riguardo.

La richiesta di intervento deve pervenire al tavolo della Presidenza, nei modi indicati dal Presidente, con indicazione specifica del punto all'ordine del giorno sul quale si vuole intervenire.

Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.

2.4.3. Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito, ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine di presentazione delle domande di intervento.

2.4.4. Il Presidente e, su suo invito coloro che lo assistono ai sensi del presente Regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti in discussione ovvero dopo ciascun intervento.

2.4.5. Esauriti gli interventi e le risposte il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Da tale momento nessun associato ha più diritto a prendere la parola sull'argomento discusso.

2.5. Poteri del Presidente

2.5.1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

3. CONSIGLIO DIRETTIVO

3.1. Candidature

3.1.1. Ogni associato ha diritto ad esprimere un solo candidato da eleggere. Le candidature respinte per non conformità saranno comunicate dal Consiglio Direttivo agli enti proponenti.

3.1.2. Un associato persona fisica, potrà essere candidato al Consiglio Direttivo, solo se raccoglierà una lista di appoggio di almeno altre 10 persone fisiche associate.

3.1.3. Le candidature vanno comunicate per iscritto dall'ente proponente o dalla singola persona fisica associata che intende candidarsi almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni.

3.1.4. Le candidature devono essere corredate da un curriculum vitae riportante le esperienze realizzate.

3.1.5. Il Consiglio Direttivo uscente valuta le candidature pervenute, esclude quelle che non presentano i requisiti richiesti e predispose l'elenco dei candidati che viene inviato a tutti gli aventi diritto di voto, almeno 15 giorni prima delle votazioni.

3.2. Eleggibilità

3.2.1. Per aspirare a ricoprire la carica di consigliere è necessario:

- o non avere condanne penali passate in giudicato negli ultimi cinque anni;
- o essere associato a FIMARP ETS o avere la rappresentanza o la delega di un ente associato;
- o essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- o essere persona coinvolta direttamente nel tema delle malattie tutelate dalla FIMARP, preferibilmente stesso paziente con malattia rara o care giver;
- o garantire l'impegno volontario per il tempo richiesto dallo Statuto;
- o non ricoprire cariche direttive, amministrative o di rappresentanza in organismi nazionali o territoriali operanti nell'area oggetto delle finalità di FIMARP ETS, salvo quelle assunte in rappresentanza di FIMARP ETS e/o dell'ente associato.

3.3. Sostituzione

3.3.1. Qualora un membro del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione, non possa esercitare il relativo mandato, viene sostituito dal primo dei non eletti nella medesima lista. Il mandato del consigliere così individuato scade comunque insieme a quello degli altri consiglieri.

3.3.2. Nel caso in cui le sostituzioni da operare, per qualunque motivo esse si rendano necessarie, siano superiori alla metà più uno del numero dei componenti del Consiglio, si procede a nuove elezioni alla prima Assemblea.

3.4. Elezione

3.4.1. Il Presidente, in apertura di Assemblea, nomina la Commissione elettorale, composta da tre membri effettivi e due supplenti, anche non associati. Essa nomina al proprio interno un Presidente e un Segretario, predispone le schede elettorali e cura tutti gli adempimenti elettorali fino alla proclamazione degli eletti.

3.4.2. Il Consiglio Direttivo predispone la scheda elettorale, riportando la lista dei candidati.

3.4.3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto: ciascun associato esprime fino a tre preferenze e non può detenere più di una delega.

3.4.4. Terminate le votazioni, la Commissione elettorale procede allo scrutinio delle schede. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi. A parità di voti tra candidati, viene eletto colui che è associato da maggior tempo.

3.4.5. Al termine dello scrutinio il Presidente della Commissione elettorale redige un verbale indicando i voti riportati da ciascun candidato e proclama eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che entrerà in carica il giorno successivo a quello della scadenza del mandato del precedente Consiglio.

3.4.6. Tutto il materiale delle votazioni, compreso il verbale e le schede, è consegnato alla segreteria della sede centrale, che lo conserva per tutta la durata del mandato del Consiglio.

3.4.7. Subito dopo l'elezione, il Consiglio Direttivo si riunisce per eleggere il Presidente a maggioranza assoluta dei voti.

Se nella prima votazione nessun Consigliere riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

3.4.8. Una volta eletto il Presidente si procede con la votazione del Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, eletti a maggioranza relativa.

3.4.9. Se non è possibile eleggere il Presidente e le altre cariche subito dopo l'elezione del Consiglio Direttivo, si procede alla votazione per tali cariche nella prima seduta del Consiglio Direttivo da realizzarsi, su convocazione del Consigliere più anziano d'età, entro 30 giorni dall'elezione del Consiglio stesso.

3.5. Funzionamento

3.5.1 Per la vitalità di FIMARP ETS e per il perseguimento delle finalità che essa è chiamata a garantire, è consentito che i Consiglieri siano presenti, anche in video conferenza, quando è convocato il Consiglio Direttivo.

3.5.2. I Consiglieri hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo, salvo le assenze previamente giustificate.

Quando, per qualche motivo e in modo del tutto eccezionale, un Consigliere non possa partecipare a una riunione del Consiglio Direttivo, deve informare tempestivamente, inviando eventualmente le proprie osservazioni agli argomenti all'ordine del giorno in forma scritta.

Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro consigliere.

Se, per qualche motivo, un Consigliere prevede di non poter continuare nel suo compito, può presentare domanda di dimissione al Presidente, il quale informa nella prima seduta il Consiglio Direttivo.

In caso di due assenze consecutive ingiustificate, il Consigliere è richiamato con lettera dal Presidente.

L'accumulo di più di cinque assenze ingiustificate, anche non continuative attribuisce al Consiglio Direttivo la facoltà di sollevare dall'incarico, previa comunicazione scritta della decisione al Consigliere interessato. Lo stesso avrà 30 giorni di tempo per presentare proprie controdeduzioni.

3.5.3. Il Consiglio delibera con voto palese. Delibera con voto segreto per le questioni relative a persone o quando richiesto dalla maggioranza dei presenti.